

Detrazioni di sostegno economico sociale a favore delle famiglie – Art. 2 della Legge Regionale 28 marzo 2022 n. 4

Premessa

L'art. 2 della L.R. 4/2022 della L.R. 4/2022 (Disposizioni regionali in materia di Addizionale Regionale all'Irpef) stabilisce quelle che sono le detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per i figli portatori di handicap e per le famiglie numerose che si applicheranno dal periodo di imposta 2022, a partire dal 1° gennaio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 68/2011, che dispone la possibilità per le regioni di prevedere misure di sostegno economico sociale in forma di detrazioni all'addizionale.

1. Soggetti beneficiari

Le detrazioni di sostegno economico sociale a favore delle famiglie si applicano per i contribuenti con più di tre figli a carico per ciascun figlio a partire dal primo e per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap, **indipendentemente dall'età degli stessi**. Le condizioni per essere considerati a carico sono individuate nell'art. 12, comma 2 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi).

2. Determinazione delle detrazioni

Gli importi delle detrazioni come indicati nell'articolo 2 della L.R. 4/2022, sono teorici e vanno rapportati al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza, come previsto nell'art. 12 del TUIR al quale la legge regionale rimanda.

Per determinare l'importo delle detrazioni effettivamente spettanti occorre utilizzare il seguente quoziente:

$$\text{QUOZIENTE} = \frac{(95.000 + \text{Incremento}) - \text{Reddito complessivo}}{(95.000 + \text{Incremento})}$$

$$\text{Incremento} = (\text{numero dei figli a carico} - 1) * 15.000$$

Si precisa che nella determinazione dell'incremento, per numero dei figli a carico, si considerano tutti i figli a carico indipendentemente dall'età degli stessi.

Se il quoziente è minore di zero ovvero pari a uno, lo stesso va ricondotto a zero.

Se il quoziente è maggiore di zero, ma minore di uno, devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

L'importo della detrazione spettante va portato in diminuzione dell'addizionale regionale calcolata applicando le aliquote di cui all'art. 1 della L.R. 4/2022; se l'imposta dovuta è minore delle detrazioni non sorge alcun credito di imposta.

3. Conclusioni

Le modalità di applicazione e di calcolo delle detrazioni regionali previste dall'art. 2 della L.R. 4/2022, non si differenziano da quelle già in vigore nei periodi di imposta precedenti al 2022: infatti non subiscono modifiche dall'introduzione dell'assegno unico e universale ex art.1 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230.